



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1324

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. LUIGI LATINO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13162 del 6 giugno 2001, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Luigi Latino, nato a Poggiardo (LE), il 18 settembre 1978;

PREMESSO che in data 11 giugno 2019 (prot. n. 0044503) l'Ufficio Vigilanza Albo ha ricevuto il certificato dei carichi pendenti riguardante il Sig. Latino Luigi, dal quale emergeva che il citato consulente ha assunto la qualità di imputato dinanzi al Tribunale di *[omissis]* nei procedimenti penali individuati dal *[omissis]*, relativamente al reato previsto dagli articoli *[omissis]* e dal *[omissis]*, relativamente al reato previsto dagli articoli *[omissis]*;

PREMESSO che l'8 ottobre 2019 (prot. n. 0072191), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di *[omissis]* ha trasmesso i *[omissis]*, nell'ambito dei procedimenti penali precedentemente indicati;



PREMESSO che il decreto di citazione diretta a giudizio emesso nell'ambito del procedimento penale *[omissis]* ha chiarito che il Sig. Latino risulta imputato, in concorso con ulteriori soggetti, in qualità *[omissis]*, in relazione alle seguenti condotte:

1. *[omissis]*;
2. *[omissis]*;
3. *[omissis]*;
4. *[omissis]*;

PREMESSO che, a sua volta, il decreto di citazione diretta a giudizio emesso nell'ambito del procedimento penale *[omissis]*, chiarisce che il Sig. Latino, quale *[omissis]*, è imputato, *[omissis]*;

PREMESSO che, in relazione a tale ulteriore procedimento penale, le condotte contestate avrebbero *[omissis]*;

PREMESSO che, con lettera del 5 dicembre 2019 (prot. n. 0085337), notificata via posta elettronica certificata nella medesima data, l'Organismo ha comunicato al Sig. Latino l'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato:

- per il reato di cui agli articoli *[omissis]*, nell'ambito del procedimento penale *[omissis]*;
- per il reato di cui agli articoli *[omissis]*, nell'ambito del procedimento penale *[omissis]*;

PREMESSO che con la succitata lettera l'Organismo ha, inoltre, comunicato al consulente finanziario la possibilità di avere accesso agli atti del procedimento e di trasmettere deduzioni scritte e documenti, nonché di essere sentito personalmente;

PREMESSO che a fronte della comunicazione di avvio del procedimento l'Avv. *[omissis]*, in nome e per conto del Sig. Latino, con nota del 3 gennaio 2020 (prot. n. 0000195), ha trasmesso deduzioni difensive;

PREMESSO che per mezzo della medesima nota del 3 gennaio 2020, l'Avv. *[omissis]* ha anche chiesto l'audizione personale del citato consulente. Con riferimento alla richiesta di audizione, l'Organismo, in data 3 gennaio 2020 (prot. n. 0000251) ha convocato in audizione il Sig. Latino per il giorno 15 gennaio 2020;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RILEVATO che, nell'ambito delle succitate deduzioni difensive sono state richiamate, in relazione al procedimento penale *[omissis]*, le seguenti circostanze:

- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;

RILEVATO che, in relazione alle medesime deduzioni difensive, con riferimento all'ulteriore procedimento penale *[omissis]*, è stato rappresentato che *[omissis]*;

RILEVATO che, nel corso dell'audizione svoltasi il 15 gennaio 2020, il Sig. Latino, assistito dall'Avv. *[omissis]*:

- ha rappresentato di svolgere l'attività di consulente finanziario dal giugno 2001, specificando di non aver mai posto in essere alcun illecito e di aver sempre operato nel rispetto della normativa;
- con riferimento ai fatti contestati dall'Autorità Giudiziaria, ha evidenziato che essi hanno avuto riguardo *[omissis]*;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:



- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che il reato previsto [omissis], per il quale il Sig. Latino è imputato, rientra nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF – le ipotesi di reato in oggetto appaiono di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – i fatti di reato addebitati al Sig. Latino, [omissis], sono idonei a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;

RILEVATO che, avendo riguardo alle argomentazioni difensive svolte dal Sig. Latino, si reputa che:



- la ricostruzione cronologica dei fatti che hanno condotto all'imputazione nei confronti del consulente nell'ambito del procedimento penale [omissis], costituiscono nel merito l'oggetto dell'accertamento penale ed appaiono non attinenti rispetto alla presente sede amministrativa. In tale sede, infatti, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, l'Organismo è tenuto a valutare, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, senza poter formulare alcuna valutazione prognostica circa la fondatezza del fatto di reato, valutazione quest'ultima riservata alla sola competenza dell'Autorità Giudiziaria;
- rilevano, similmente, in via esclusiva sul merito del procedimento penale, il cui perimetro di valutazione esula dalla cognizione dell'Organismo, sia le difese rappresentate in merito allo svolgersi dei fatti che hanno condotto al procedimento penale [omissis], sia i documenti allegati alla memoria difensiva precedentemente citata;

RILEVATO che anche quanto dedotto in sede di audizione dal Sig. Latino non risulta rilevante in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, dal momento che le argomentazioni riportate rilevano esclusivamente sul merito dei richiamati procedimenti penali, il cui perimetro esula dalle valutazioni attribuite allo scrivente Organismo e che rimane di competenza della sola Autorità Giudiziaria;

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, con riguardo al vaglio di carattere discrezionale richiesto dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Latino, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

RITENUTO sussistente l'interesse generale alla sospensione del Sig. Latino dall'attività di consulente finanziario posto che il medesimo risulta imputato in due procedimenti penali che è ragionevole prevedere destinati a protrarsi nel tempo, per vicende penali di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Latino dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

DELIBERA

che il Sig. Luigi Latino, nato a Poggiardo (LE), il 18 settembre 1978, è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 26 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti